

A.S.D.
COMPAGNIA ARCIERI PADOVANI



STATUTO

Adottato dall'Assemblea dei soci in data 01/01/1968
e da ultimo modificato in data 15/12/2023
per adeguamento al D.Lgs. n. 36/2021 e successive modifiche ed integrazioni



Articolo 1
DENOMINAZIONE E FINALITA'

È costituita l'associazione sportiva denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica COMPAGNIA ARCIERI PADOVANI" che ha come scopo, in via stabile e principale:

- l'organizzazione e la gestione dell'attività sportiva dilettantistica del tiro con l'arco, anche paralimpica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza;
- l'organizzazione di gare ed eventi autorizzati dalla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco);
- l'organizzazione e/o la partecipazione ad eventi e manifestazioni richieste da altre istituzioni locali, utili per la diffusione e la pratica del tiro con l'arco.

L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è caratterizzata dalla democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa si conforma ai principi dell'ordinamento generale dello Stato Italiano e dell'ordinamento sportivo, alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e regolamenti della Federazione Italiana Tiro con l'Arco (FITARCO) e a quelli delle federazioni e organismi internazionali cui quest'ultima è affiliata o aderente.

Eventuali proventi dell'attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta, ma sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio societario. L'associazione ha durata illimitata, ha sede legale in Padova, via G. Nani 22 e recapito presso la segreteria. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli organismi, enti e uffici competenti.

Articolo 2
AMMISSIONE ALLA ASSOCIAZIONE

Le persone che, nei modi e per i fini dell'associazione, intendono farne parte, possono chiedere l'ammissione sull'apposito modulo.

La domanda di ammissione a socio presentata da un minorenni dovrà essere firmata dall'esercente la potestà parentale.

Per il tesseramento di un minore che abbia superato i 14 anni occorre, oltre al suo personale assenso, anche quello del genitore o del soggetto esercitante la potestà parentale.

In caso di accettazione della domanda da parte del consiglio direttivo gli aspiranti soci dovranno:

- a) provvedere al pagamento della quota associativa comprensiva del tesseramento alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco;
- b) depositare i propri dati personali alla segreteria;
- c) fornire eventuale certificato medico per la pratica di attività sportiva agonistica o non agonistica.

Articolo 3
APPARTENENZA ALLA ASSOCIAZIONE
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci che entrano a far parte della A.S.D. Compagnia Arcieri Padovani accettano incondizionatamente il presente statuto.

I soci regolarmente iscritti hanno uguali diritti e doveri.

In particolare hanno diritto:

1. all'accesso alle strutture e all'uso dei beni dell'associazione secondo il regolamento emanato dal consiglio direttivo;
2. di partecipare alle attività associative;
3. di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie;
4. di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali.

Con l'adesione all'associazione i soci si impegnano:

1. a rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi associativi;
2. a contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
3. a svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
4. a rispettare norme e direttive di C.I.O (Comitato Olimpico Internazionale), C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), I.P.C (International Paralympic Committee), C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché tutte le disposizioni statutarie e i regolamenti della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) e di ogni altra federazione o ente di promozione ai quali dovesse affidarsi l'associazione;

5. a provvedere al rinnovo della loro iscrizione versando la quota associativa, comprensiva del tesseramento alla FITARCO, in coincidenza agli obblighi federali. Tutti i versamenti ritardati saranno gravati di mora secondo quanto stabilito dalla FITARCO e dal consiglio direttivo dell'associazione per le rispettive quote.

Articolo 4 DECADENZA DEI SOCI

Un socio cessa di far parte dell'associazione per:

- a) dimissione volontaria;
- b) mancato pagamento della quota sociale;
- c) radiazione per grave inadempienza agli obblighi sociali e/o condotta che rechi ostacolo al buon andamento del sodalizio.

I soci uscenti sono tenuti a soddisfare tutte le eventuali pendenze di natura economica contratte con l'associazione.

Articolo 5 OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni sociali rispondono il fondo comune e, nel caso di insufficienza di questo, ciascun socio sino ad un massimo di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni esercizio.

Articolo 6 ORGANI

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo eletto dall'assemblea dei soci;
- c) il presidente eletto dall'assemblea dei soci;
- d) i revisori dei conti eletti dall'assemblea dei soci;
- e) gli organi di gestione specializzati nominati, secondo le necessità, dal consiglio direttivo.

Le cariche elettive non sono remunerate ed hanno durata quadriennale.

Articolo 7 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è il massimo organo dell'associazione.

Può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

L'assemblea nomina per alzata di mano un presidente della seduta.

Hanno diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota annuale per l'anno in cui si svolge l'assemblea.

Hanno altresì diritto di voto i soci minorenni che lo esercitano tramite un genitore o l'esercente la potestà parentale benché non associato.

Non sono ammesse deleghe.

Ogni socio ha diritto a un voto.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti presenti.

Articolo 8 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria elettiva o non è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del consiglio direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Delibera altresì sui seguenti argomenti:

- a) elezione e nomina del presidente e dei componenti del consiglio direttivo allo scadere del quadriennio;
- b) indirizzi di svolgimento dell'attività societaria;
- c) qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Articolo 9
ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata su iniziativa del presidente e/o dalla metà più uno dei consiglieri. Tale convocazione può essere richiesta al consiglio anche dalla metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

- a) modifiche allo statuto;
- b) elezioni del presidente e dei componenti il consiglio direttivo decaduti prima della scadenza naturale;
- c) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno;
- d) scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio sociale ai sensi del successivo art. 19.

Articolo 10
CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno compilato dal consiglio direttivo, è comunicato almeno venti giorni prima dell'assemblea ordinaria e dieci giorni prima dell'assemblea straordinaria a tutti gli aventi diritto di voto, a mezzo raccomandata o mezzo equipollente che ne assicuri il ricevimento.

È facoltà dei soci (almeno dieci) richiedere l'inserimento di uno o più argomenti all'ordine del giorno inviandone richiesta scritta almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

Articolo 11
REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Tutti i soci hanno diritto a candidarsi per le cariche sociali purché in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della candidatura:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere tesserati da almeno due anni presso l'associazione;
- c) essere in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in cui si svolgono le elezioni;
- d) non avere pendenti condanne per atti dolosi
- e) non essere assoggettati a squalifica o inibizioni complessivamente superiori ad un anno da parte del C.O.N.I. o delle federazioni sportive affiliate;
- f) non ricoprire medesime cariche in altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla FITARCO e/o negli altri organismi indicati dalla vigente normativa in materia.

Articolo 12
ELEZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

Le candidature alle cariche sociali devono essere comunicate alla segreteria almeno due mesi prima della fine dell'ultimo anno del quadriennio. La scelta di candidarsi per una carica esclude la possibilità di concorrere per qualunque altra. La segreteria provvederà ad inviare ai soci l'elenco delle candidature e l'assemblea si esprimerà solo su questo elenco.

Le elezioni avvengono mediante votazione segreta.

Risulta eletto a presidente il candidato che ha riportato la metà + 1 dei voti presenti.

Per le altre cariche risultano eletti i candidati che ottengono il numero maggiore di preferenze nell'ordine. In caso di parità di voti tra due o più candidati che ne comporti l'eventuale esclusione si procederà ad una votazione di ballottaggio solo tra questi candidati.

Nel caso di vacanza, a qualsiasi titolo, di consiglieri – purché in numero inferiore alla metà degli eletti – si procederà all'integrazione del consiglio chiamando a farne parte i primi dei non eletti; in caso di rinnovo anticipato di cariche elettive si procederà alla convocazione dell'assemblea straordinaria per il reintegro delle cariche; a tale scopo le candidature saranno proposte almeno 30 giorni prima la data di convocazione dell'assemblea straordinaria e le elezioni si svolgeranno nei termini e nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 13
CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo viene eletto dall'assemblea ed è composto dal presidente e da quattro consiglieri.

Eventuali incarichi dei consiglieri sono stabiliti dal consiglio stesso.

È facoltà del consiglio invitare a riferire, su argomenti specifici, persone che non ne facciano parte.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Verrà tenuto verbale delle riunioni di consiglio.

Il consigliere che, salvo cause di comprovata forza maggiore, non intervenga per tre volte anche non consecutive alle riunioni nell'arco dell'anno, decade automaticamente.

Il consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) nomina, su proposta del presidente, il vice presidente;
- b) nomina il dirigente responsabile;
- c) nomina il segretario;
- d) approva le domande di iscrizione;
- e) predispone il rendiconto economico;
- f) approva il calendario agonistico;
- g) predispone la stesura dei programmi tecnici;
- h) determina le quote sociali;
- i) vigila sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti federali;
- j) attua le decisioni dell'assemblea;
- k) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 comma 6 del D.Lgs. 36/2021
- l) assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui dovesse avvalersi l'associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- m) pone in essere quant'altro necessario per la gestione dell'associazione.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.

Art. 14 PRESIDENTE

**Il presidente eletto dall'assemblea dei soci ha la rappresentanza legale dell'associazione ed è responsabile, congiuntamente al consiglio, nei confronti dell'assemblea e della federazione affiliante.
In caso di impedimento temporaneo le funzioni vengono svolte dal vice presidente.**

Art. 15 REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti, massimo due, vengono eletti dall'assemblea, hanno compiti di controllo sui rendiconti economici consuntivi dell'associazione e ne relazionano durante l'assemblea ordinaria.

Art. 16 DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO

Il consiglio decade:

- a) per dimissioni del presidente;
- b) per impedimento definitivo del presidente;
- c) per dimissioni contemporanee della metà + 1 dei consiglieri;
- d) per mancata approvazione della relazione tecnico-morale-finanziaria.

Art. 17 FINANZIAMENTO

L'associazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con i proventi da:

- a) quote di affiliazione;
- b) contributi dal C.O.N.I. e dalla FITARCO;
- c) eventuali altri contributi da enti pubblici e/o da privati;
- d) sponsorizzazioni;
- e) donazioni.

Art. 18 ANNO SOCIALE

L'anno sociale e l'esercizio economico iniziano il 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19
PATRIMONIO

In caso di scioglimento dell'associazione l'intero patrimonio, valutato dai revisori dei conti congiuntamente al consiglio direttivo, verrà devoluto a discrezione dell'assemblea ad altra associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro indicata nell'atto di scioglimento oppure alla FITARCO.

Art. 20
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari dell'associazione devono essere comunicate tempestivamente alla FITARCO od altra federazione sportiva nazionale od ente ai quali dovesse affiliarsi l'associazione, mediante trasmissione di copia del verbale.

L'associazione si impegna, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021 a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Art. 21
NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e, in subordine, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.